PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA NEL QUINQUENNIO 1966-1970

# Art. 43

## Agevolazioni tributarie

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo. Il disposto dell'articolo 37 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi Indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Versione in vigore dal 24 novembre 1966, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 |
| Estremi | Legge 27 ottobre 1966, n. 910 |
| Titolo | IX — Disposizioni finali e finanziarie |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura-nel-quinquennio-1966/art-43-agevolazioni-tributarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it